

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2017, n. 1-5945

Approvazione dello schema di contratto e rideterminazione del trattamento economico complessivo annuo del Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi della l.r. 26/09/2016, n. 18 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)). Revoca parziale delle deliberazioni della Giunta regionale n. 27-7953 del 9.12.2002 e n. 54-49 del 28.11.2012.

A relazione del Presidente Chiamparino e dell'Assessore Valmaggia:

Con la legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (*Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)*) la Regione Piemonte ha provveduto a riorganizzare l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, già istituita con la l.r. 60/1995, al fine di assicurare efficacia alle politiche ambientali regionali e coordinare la normativa regionale con la legge 28 giugno 2016, n. 132 di istituzione del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente.

Ai sensi della citata legge regionale è organo dell'A.R.P.A., oltre al Collegio dei Revisori, il Direttore generale a cui è affidata la responsabilità della realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ente e la corretta gestione delle risorse.

In particolare competono al Direttore generale le funzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale 18/2016 e s.m.i., e all'art. 8 dello Statuto dell'A.R.P.A., come da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 45-5808 del 20 ottobre 2017.

L'articolo 11 appena citato dispone altresì, ai commi 2 e 3, che "*il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale...*" e che il rapporto di lavoro dello stesso è in via esclusiva, salvo le eccezioni previste per legge, ed è disciplinato con contratto di diritto privato.

I successivi commi 4 e 5 del medesimo articolo stabiliscono infine che il trattamento economico del Direttore in argomento deve essere determinato facendo riferimento alla retribuzione prevista per i direttori delle direzioni regionali mentre l'incarico assegnatogli, di durata quinquennale, può essere rinnovato per una sola volta.

Le modifiche normative introdotte con le disposizioni citate, così come le prescrizioni legislative intervenute al fine di prevenire i fenomeni corruttivi, impongono di provvedere all'adeguamento del testo dello schema di contratto in precedenza approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 27-7953 del 9 dicembre 2002 e alla rideterminazione dei contenuti economici dello stesso stabiliti da ultimo con D.G.R. n. 54-4983 del 28 novembre 2012.

Rilevano sotto tali aspetti, in particolare, la rinnovabilità del contratto, limitata dal Legislatore regionale, come già detto, ad una sola volta (art. 11, comma 5 della l.r. 18/2016), la possibilità, previa autorizzazione, di assunzione di incarichi non retribuiti (art. 11, comma 9 della l.r. 18/2016), l'inserimento della clausola di *pantouflage* (art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, così come richiamato dall'art. 21 del d.lgs. 39/2013), nonché la parametrizzazione del trattamento economico a quello previsto per i direttori regionali (art. 11, comma 4, della l.r. 18/2016).

Per quanto concerne in particolare gli emolumenti da riconoscere al Direttore generale dell'Agenzia, si evidenzia come il trattamento economico fondamentale annuo riconosciuto dalla Giunta regionale ai direttori regionali con deliberazione n. 15-336 del 25/09/2014 si assesti su due

fasce retributive pari a € 125.538,20 ed a € 132.145,47. A tali disposizioni fa eccezione la retribuzione da ultimo definita dalla Giunta regionale con D.G.R. 13-4058 del 17/10/2016 per il Direttore della Direzione regionale *Sanità*, al quale è riconosciuto, in ragione della complessità della funzione e delle relative responsabilità correlate, un trattamento economico pari a € 180.000,00. Ai Direttori in argomento è altresì riconosciuta una retribuzione di risultato la cui misura è individuata dal vigente sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali.

Alla luce di quanto sopra occorre quindi procedere alla determinazione del compenso complessivo da riconoscere al Direttore generale dell'A.R.P.A., tenendo in considerazione le peculiarità dell'attività dell'Agenzia e la sua multireferenzialità (e cioè la circostanza di essere riferimento tecnico-scientifico "*per la Regione, gli enti locali anche in forma associata, nonché le aziende sanitarie*"), nonché la maggiore complessità e dimensione della struttura organizzativa, articolata a livello centrale e periferico sull'intero territorio regionale e caratterizzata dalla presenza di oltre 1.000 dipendenti, caratteristiche queste che differenziano sotto molti aspetti tale Ente dalle Direzioni regionali utilizzate come parametro di riferimento.

Da ultimo, ai fini della determinazione della retribuzione in argomento, deve altresì essere presa in considerazione la norma contenuta all'articolo 16, comma 6, della l.r. 18/2016, così come modificato dall'art. 153 della l.r. 16/2017 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017), la quale dispone che "*il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non superiore al 70 per cento del trattamento del direttore generale*".

Al fine di rendere coerente il sistema complessivo di retribuzione della dirigenza di vertice dell'Agenzia, la retribuzione riconosciuta al Direttore generale dovrà pertanto essere di importo tale da garantire da un lato il rispetto del limite percentuale di cui sopra e, nel contempo, assicurare ai direttori tecnico e amministrativo il riconoscimento di una retribuzione che non sia inferiore a quella percepita dal personale dirigenziale di A.R.P.A. responsabile di struttura complessa, alla cui direzione tecnica e amministrativa questi soggetti sono organizzativamente preposti.

A fronte delle argomentazioni addotte e in coerenza con la rappresentata ottica di razionalizzazione del sistema si propone di rideterminare l'ammontare del compenso onnicomprensivo annuale del Direttore dell'Agenzia in euro 132.145,47. Il predetto trattamento potrà essere integrato da un'ulteriore quota, fino ad un massimo del 20 per cento dello stesso, in qualità di compenso incentivante, da erogarsi secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 dello schema contrattuale che si approva.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte, in quanto gli emolumenti da riconoscere al Direttore sono a carico del bilancio dell'A.R.P.A..

Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, condividendo le proposte avanzate dai relatori e le motivazioni a supporto delle stesse;

visto l'art. 56 dello Statuto;

vista la legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 e s.m.i.;

visto l'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'art. 21 del d.lgs. 39/2013 e s.m.i.;

la Giunta regionale, con votazione unanime espressa nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il nuovo schema di contratto del Direttore generale di A.R.P.A., allegato sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante, in sostituzione di quello già approvato con D.G.R. n. 27-7953 del 9 dicembre 2002;
- di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che la retribuzione del Direttore generale dell'ARPA è costituita dal compenso onnicomprensivo annuo di euro 132.145,47 e che tale compenso potrà essere integrato da un compenso incentivante nella misura massima di euro 26.429,01 (pari al 20 per cento del compenso onnicomprensivo);
- di revocare parzialmente la D.G.R. n. 27-7953 del 9.12.2002 nella parte in cui approvava il precedente schema di contratto del Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente con il relativo allegato A) e la D.G.R. n. 54-4983 del 28.11.2012 nella parte in cui rideterminava il compenso onnicomprensivo annuo del suddetto Direttore generale.

La presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)

Premesso che:

- con decreto n. in data il Presidente della Giunta regionale ha provveduto ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte), alla nomina del Signor/della Signora quale Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

- vista la predetta legge regionale 18/2016 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

- visto lo Statuto dell'ARPA approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 45-5808 in data 20 ottobre 2017;

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. in data con la quale sono stati individuati i contenuti normativi del presente contratto e determinati i contenuti economici dello stesso;

Tutto ciò premesso,

tra

la Regione Piemonte, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta regionale,, quale autorità vigilante sull'ARPA ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge regionale 18/2016, domiciliato per la carica in Torino, Piazza Castello, n. 165

e

il Signor/la Signora nato/a a il (cod. fisc.....), residente a, ai fini del presente contratto domiciliato presso la sede legale dell'ARPA in Torino, Via Pio VII n. 9.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto degli atti citati in premessa, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

Il Signor/ La Signora..... dichiara che non ricorre al momento della stipula del presente contratto alcuna delle cause di incompatibilità all'esercizio delle sue funzioni previste dalla normativa in vigore. Si impegna inoltre a segnalare tempestivamente al Presidente della Giunta Regionale l'avverarsi di eventi che diano luogo a tali situazioni.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge regionale 18/2016 conferisce al Signor/alla Signora, che accetta, l'incarico di Direttore generale dell'ARPA.

Art. 3

Il Signor/La Signora si obbliga a svolgere diligentemente, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ARPA, tutte le funzioni di Direttore generale stabilite dalla legge regionale 18/2016 e sue eventuali modifiche ed integrazioni e dallo Statuto dell'Ente, esercitando i poteri ed ogni altra funzione connessa all'attività di gestione dell'ARPA.

Il Signor/La signora può essere autorizzato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 comma 9 della legge regionale 18/2016, all'assunzione di incarichi non retribuiti compatibili con lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 4

Il Direttore Generale impronta la propria azione al rispetto dei principi generali di legalità, imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa; si impegna a perseguire gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo di cui alla legge regionale 18/2016; risponde al Presidente della Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi assegnatigli, nonché della corretta gestione delle risorse economiche, strumentali e di personale attribuite all'ARPA.

Fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il Direttore Generale è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura o a notizie dei quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per l'ARPA ovvero un danno od un ingiusto vantaggio a terzi.

Art. 5

Per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente contratto, al Direttore generale è corrisposto, a carico del bilancio dell'ARPA, un compenso onnicomprensivo di Euro (...../00) al lordo di oneri e ritenute di legge, eventualmente rivalutabile, dopo due anni, a discrezione della Giunta regionale in relazione al fenomeno inflattivo.

Tale compenso è corrisposto in 12 (dodici) mensilità posticipate di pari ammontare scadenti il giorno 30 di ogni mese ed include le spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza e/o dimora alla sede dell'ARPA.

Il predetto trattamento può essere integrato di una ulteriore quota, fino al per cento dello stesso.

A tal fine, la Giunta regionale stabilisce annualmente, sentito il Direttore generale, gli obiettivi di attività in relazione alla determinazione adottata dal Comitato regionale di indirizzo ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della l.r. 18/2016; in analogia ai criteri applicati per i Direttori regionali. La Giunta regionale definisce le modalità di verifica dei risultati, da misurarsi con appositi indicatori aventi carattere di oggettività, e le modalità di corresponsione degli incentivi, fermo restando il limite massimo del per cento dell'incremento di cui sopra. L'attribuzione di tale compenso è subordinata alla verifica da parte della Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei risultati di gestione.

Al Direttore generale sono rimborsate le spese di viaggio, vitto ed alloggio documentate ed effettivamente sostenute in Italia e all'estero nell'ambito dello svolgimento delle attività inerenti le sue funzioni, nella misura prevista per i direttori regionali.

Art. 6

Salvo quanto previsto al successivo articolo 7, l'incarico ha durata quinquennale con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto.

Alla scadenza cessano le funzioni del Direttore generale.

E' espressamente escluso il rinnovo tacito del contratto. Ai sensi dell'art. 11 comma 5 della legge regionale 18/2016 il presente contratto potrà essere rinnovato, per una sola volta, con decreto del Presidente della Giunta Regionale fermi i limiti stabiliti sul punto dalla legge regionale da ultimo citata.

Art. 7

La revoca del Direttore generale prevista dall'art. 13 della l.r. 18/2016 determina l'automatica risoluzione del presente contratto.

Nei casi di impedimento e/o di assenza e/o di cessazione dall'incarico del Direttore Generale le relative funzioni sono svolte da Direttore Amministrativo o dal Direttore Tecnico ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 18/2016.

Il Direttore Generale può recedere per giusta causa dal contratto con preavviso di mesi 6 (sei) da comunicarsi al Presidente della Giunta regionale tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi di risoluzione del contratto o recesso l'importo corrisposto per l'ultima mensilità è raggugliato al periodo di effettivo esercizio della funzione e nulla è dovuto al Direttore generale a titolo di indennizzo.

Art. 8

Ove nei confronti del Direttore generale si avvii procedimento penale per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno all'ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'ARPA e da questa anticipata; il relativo atto è inviato al Collegio dei revisori.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 comma 1 del presente contratto, il rinvio a giudizio del Direttore Generale per fatti direttamente attinenti le sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno dell'ARPA, non costituiscono, di per sé, grave motivo di risoluzione del presente contratto.

Le garanzie e le tutele di cui ai commi precedenti sono sospese nei casi di dolo o colpa grave accertati con sentenza ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'ente provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore generale ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 9

Il Direttore Generale, preso atto dei divieti normati dall'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e preso atto di quanto disposto dall'articolo 21 del d.lgs. 39/2013 che, ai fini dell'applicazione dei divieti legati all'istituto del c.d. *pantouflage*, considera dipendenti pubblici anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al citato decreto, si impegna a rispettare tali divieti e dichiara, inoltre, di essere consapevole delle sanzioni previste per la loro violazione.

Art. 10

Per quanto non espressamente stabilito dalla legge regionale 18/2016 e s.m.i. e dal presente contratto si rinvia alle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del Signor/della Signora.....

Letto, approvato e sottoscritto in Torino il

Per la Regione Piemonte
Il Presidente

Il Direttore Generale

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma del Codice Civile, il sottoscritto
dichiara di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 1, 3, 6, 7 e 9 del presente
contratto.

Il Direttore Generale